



COMUNE DI GIAVE

Città Metropolitana di Sassari

ORIGINALE

ORDINANZE SINDACALI

N.9/14 DEL 30-07-2026

Oggetto: Provvedimenti per il contenimento della proliferazione dei piccioni (colombi domestici e torraioli) nel centro urbano e prescrizioni igienico-sanitarie a tutela della salute pubblica e del patrimonio storico-artistico.

IL SINDACO

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- sul territorio comunale è stato rilevato un incremento della popolazione di piccioni urbani con conseguenti problematiche igienico-sanitarie;
- i piccioni utilizzano frequentemente sottotetti, cavità, aperture e anfratti di edifici pubblici e privati quali siti di nidificazione e ricovero;
- pervengono periodicamente segnalazioni relative alla presenza di accumuli di guano, piume e carcasse con conseguente imbrattamento di edifici, balconi, davanzali, marciapiedi e spazi pubblici;
- l'Amministrazione Comunale è intervenuta negli anni mediante operazioni di pulizia, disinfezione, disinfestazione e installazione di sistemi dissuasori presso edifici pubblici;
- è stata segnalata la presenza di soggetti che somministrano cibo ai piccioni, favorendone la proliferazione e lo stazionamento nel territorio comunale;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) in materia di competenze del Sindaco per le ordinanze contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica e dell'igiene;

VISTA la Legge Nazionale 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterna e per il prelievo venatorio", con particolare riferimento agli articoli relativi alla tutela delle specie e ai piani di controllo;

VISTA la Legge Regionale della Sardegna 29 luglio 1998, n. 23 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna";

PRESO ATTO delle recenti Linee Guida regionali in attuazione dell'art. 19-ter della L. 157/1992 per l'adozione dei piani di controllo numerico della fauna selvatica;

RILEVATO che la presenza massiva e incontrollata di colombi (colombo della roccia / forma domestica) nel territorio comunale, con particolare concentrazione nel centro urbano, comporta gravi rischi di natura igienico-sanitaria dovuti all'accumulo di guano (vettore di agenti patogeni e parassiti quali zecche dei piccioni);

CONSTATATO che il guano e le attività di nidificazione causano il degrado e il danneggiamento degli edifici pubblici e privati, dei monumenti storici, nonché l'ostruzione delle grondaie e dei sistemi di scolo delle acque piovane;

CONSIDERATO che la disponibilità di cibo e la presenza di siti di nidificazione incontrollati costituiscono i principali fattori di attrazione e proliferazione di tali volatili;

RITENUTO necessario e urgente adottare misure preventive e di dissuasione di natura ecologica e strutturale volte a contrastare il fenomeno, integrando i doveri dei proprietari degli immobili con le buone pratiche di convivenza urbana;

ORDINA

Articolo 1 – Divieto di alimentazione

1. È fatto assoluto divieto a chiunque, su tutto il territorio comunale e in particolar modo nelle aree pubbliche, piazze, parchi, strade e aree private aperte al pubblico, di somministrare cibo, granaglie, scarti alimentari o rifiuti di qualsiasi genere ai piccioni e ad altri volatili sinantropi.

Articolo 2 – Obblighi a carico di proprietari e amministratori di immobili

Tutti i proprietari di stabili, gli amministratori di condominio, i conduttori e detentori a qualsiasi titolo di edifici pubblici e privati, in particolare nelle aree del centro storico e nelle zone a forte densità di insediamento di volatili, hanno l'obbligo di:

1. Schermatura e chiusura: Provvedere alla tempestiva chiusura e schermatura, mediante reti a maglie fitte o infissi, di aperture, nicchie, soffitte, solai, sottotetti e finestre che possano consentire l'accesso, la sosta o la nidificazione dei colombi.
2. Installazione di dissuasori: Installare sulle superfici di potenziale appoggio (cornici, davanzali, grondaie, marcapiani, sporgenze) idonei dispositivi di dissuasione di tipo ecologico e incruento (es. aghi flessibili in acciaio inossidabile, fili tesi, sistemi elettrostatici autorizzati o dissuasori visivi/acustici), adozione di ogni altro sistema idoneo a impedire posa, ricovero e nidificazione.
3. Pulizia e sanificazione: Rimuovere periodicamente il guano e i resti di nidi dalle aree di proprietà, provvedendo alla successiva disinfezione e sanificazione delle superfici interessate, operando nel rispetto delle norme di sicurezza e smaltimento dei rifiuti speciali ED eventuali interventi di disinfestazione contro parassiti, zecche (*Argas reflexus*) e acari.

Articolo 3 – Manutenzione delle proprietà abbandonate o cantieri

1. I proprietari di immobili fatiscenti, abbandonati o in stato di cantiere prolungato devono adottare ogni misura utile a impedire lo stanziamento di colonie di piccioni, garantendo ispezioni periodiche e il mantenimento delle condizioni di decoro e igiene.

DISPONE

- che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune;
- che sia data adeguata diffusione mediante il sito istituzionale dell'Ente e ogni altro mezzo di comunicazione ritenuto idoneo;
- che copia della presente Ordinanza sia trasmessa:
 - al Comando di Polizia Locale;
 - alla Stazione Carabinieri competente; ◦ alla ASL competente della Città metropolitana;
 - agli uffici comunali competenti.
 - alla Polizia Provinciale

DISPONE

- Sanzioni: Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 25,00** a un massimo di **€ 500,00** ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000.
- Vigilanza: L'esecuzione della presente ordinanza, la vigilanza e l'applicazione delle relative sanzioni sono affidate alla Polizia Locale, agli Organi di Polizia Giudiziaria e al personale ispettivo dell'Azienda Tutela della Salute / Servizio di Igiene Pubblica.
- Pubblicità: La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune e resa nota alla cittadinanza mediante i canali di comunicazione istituzionali.
- Ricorsi: Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il Sindaco
Monica Faedda

Il Sindaco
Monica Faedda

*Copia digitale di documento informatico firmato digitalmente e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate*